

La responsabilità penale dei minori con particolare riferimento alle condotte di bullismo

Vice questore aggiunto della Polizia di Stato
dr. Fabio Pecoraro



Codice penale art. 97

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni

Codice penale art. 98

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

La cd. immaturità

Responsabilità civile

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso.

Chi risponde?

Culpa in educando/vigilando

I GENITORI

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I PRECETTORI

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2048 c.c.

IL PROCESSO MINORILE

D.p.r. 22 settembre 1988 n. 448

"Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Il procedimento penale minorile parte dall' assunto che un minore che commette reato non perde le proprie caratteristiche intrinseche evolutive di possibilità di cambiamento, è soggetto di diritti, in primis, quello di avere una seconda opportunità, di potersi riscattare e non cristallizzare nel ruolo di deviante.

I principi ispiratori sono:

- * La minima offensività e quindi la residualità della pena
- * La non interruzione dei percorsi educativi in atto
- * Esigenza educativa anziché punitiva
- * Esigenza riparativa rispetto alla rottura relazionale – sociale prodotta dal reato
- * La personalizzazione del percorso di recupero

L'accompagnamento a seguito di flagranza

L'*accompagnamento a seguito di flagranza*, è una forma attenuata di intervento, rappresentato dalla facoltà per gli ufficiali e gli agenti di *polizia giudiziaria* di accompagnare coattivamente presso i propri uffici il minorenni.

- Il minore deve essere stato colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- La *polizia giudiziaria* può trattenere il minorenni, per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi indicata, e comunque non oltre dodici ore.

Arresto in flagranza del minore

L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio, ma facoltativo e gli ufficiali e gli agenti di *polizia giudiziaria* possono procedere, quando il minore è colto nei seguenti casi di flagranza:

di un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, o quella della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni;

di alcuni dei delitti previsti dall'art. 380 co. 2 c.p. (ad esempio illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi).

Fermo del minore

Il fermo è consentito negli stessi casi in cui può essere operato l'arresto in flagranza, ma la pena della reclusione non deve essere inferiore nel minimo a due anni.

Misure cautelari non detentive

Sono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minore imputabile:

- prescrizioni
- permanenza in casa
- collocamento in comunità

Il giudice può disporle solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Modalità di attuazione

Le disposizioni di attuazione prevedono che nell'eseguire l'arresto, il fermo e l'accompagnamento (oltre che per le traduzioni) la *polizia giudiziaria* adotti le cautele opportune per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurre nei limiti del possibile i disagi.

- È vietato (salvo che non ricorrano gravi esigenze di sicurezza) l'uso di mezzi di contenzione.
- Deve, inoltre, esser trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Irrilevanza del fatto

Il pubblico ministero può chiedere al giudice sentenza di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" quando esistono tre condizioni:

- il reato è tenue,
- il comportamento del minorenne è occasionale,
- l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.

Perdono giudiziale

- Il giudice, tenuto conto della gravità del reato e della "capacità a delinquere" del minorenni, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o, qualora si proceda al giudizio, può astenersi dal pronunciare condanna, quando si presume che il minorenni si asterrà dal commettere ulteriori reati.
- Può essere concesso una sola volta in relazione alla quantità di pena detentiva e pecuniaria da irrogare; la prima non deve essere superiore a due anni, la seconda non deve essere superiore a 1549,37 euro

Messa alla prova

- Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova stessa, affidando il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i servizi degli enti locali.
- Il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.
- Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorente e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.

Misure di sicurezza: il cd. doppio binario

Libertà vigilata

Riformatorio giudiziario


Violazioni della legge penale nelle condotte del cd. BULLISMO

Non esiste una definizione normativa di bullismo che, in alcuni, casi potrebbe prescindere dalla commissione di reati.

Gli atti di bullismo possono comportare di volta in volta la commissione di diversi reati previsti dal nostro codice penale.


Ad esempio:

- Percosse (art. 581 c.p.),
- Lesioni (art. 582 del c.p.),
- Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
- Ingiuria (art. 594 del c.p.) o diffamazione (art. 595 del c.p.),
- Molestia o disturbo alle persone (art. 660 del c.p.),
- Minaccia (art. 612 c.p.),
- Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.)
- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)



Il termine bullismo deriva dalla traslitterazione della parola inglese bullying, (to bull) che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire”.

Il bullismo viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo percepito come più debole (vittima).



I tratti peculiari che caratterizzano il rapporto tra bullo e vittima sono da rintracciare:

- nell'intenzionalità della condotta posta in essere dal bullo;
- nella regolarità ed abitualità dei comportamenti prevaricatori perpetrati dell'aggressore nei confronti della propria vittima;
- nell'asimmetria di forze (non necessariamente fisiche) in campo spiegate all'interno della relazione tra bullo e vittima.

Modalità di manifestazione

- Dirette
- Indirette

Attori

- Bullo: dominanti e gregari
- Vittima
- Spettatori: la maggioranza silenziosa e i sostenitori/difensori

Art. 581.

Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582.

Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ⁽¹⁾ Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 635.

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 595.

Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata fino alla metà se l'insulto è mosso da finalità di odio razziale (art. 3 L. 205/1993)

Art. 660.

Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Art. 612.

Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032.

(¹)

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 494.

Sostituzione di persona.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

629 c.p.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

610 cp.

Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 612-bis. Atti persecutori. (Stalking)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ⁽²⁾

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa **ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.** ⁽³⁾

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. (...) **Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore** o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ⁽⁴⁾

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, **con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.**

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Interferenze illecite nella vita privata

615 bis c.p.

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tutela dell'immagine dei minori

L'articolo 96 della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni.

Lo stesso dispone il decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e non può essere diffuso se non c'è l'autorizzazione dell'interessato.

In più i minori godono di una tutela rafforzata data dall'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991.

Detenzione di materiale pedopornografico *600 quater c.p.*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1549 euro.

Denuncia – Querela

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche **la richiesta di procedere** penalmente contro l'autore del reato (querela).

art. 120 Codice Penale

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341] ha diritto di querela. **Per i minori degli anni quattordici** e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, **il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597 3].**

Responsabilità degli insegnanti

Art. 361 c.p.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

ART. 357 C.P.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La tecnomediazione: il CYBERBULLISMO

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Azioni tipiche

Flaming: inviare messaggi insultanti per suscitare dispute online

Cyberstalking: attuare atti di persecuzione attraverso l'invio ripetuto di minacce

Denigration: pubblicare pettegolezzi o immagini imbarazzanti sulla vittima che la riguardano, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali.

Impersonation: violare la password di una persona e, fingendosi lei, inviare per esempio messaggi malevoli ai contatti della vittima rovinando così sia la reputazione che le amicizie stesse della vittima

Outing: rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona.

Trickery: spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.

Exclusion: escludere intenzionalmente una vittima da un gruppo online.

Effetti della tecnomediazione

- * Anonimato virtuale e «deumanizzazione»
- * Assenza di relazioni faccia a faccia: riduzione della capacità empatica
- * Assenza di limiti di spazio e di tempo
- * Ripetitività o reiterazione dell'aggressione: effetto moltiplicatore
- * Squilibrio di potere

LA LEGGE n. 71 DEL 2017

LE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Principi:

- Sistema di governance: Piano nazionale e tavolo tecnico centrale
- Osservatori regionali e centri territoriali
- Piano di offerta formativa e patto di corresponsabilità scuola-famiglia
- Regolamento scolastico e sanzioni: deposito degli smart phone (under 14), il peer-leader (over 14), Wi-Fi d'istituto.

IL DOCENTE REFERENTE SI INTERFACCIA:

- * CON LE FORZE DI POLIZIA
- * CON I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
- * CON LE ASSOCIAZIONI E I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SUL TERRITORIO

L'ammonimento del Questore (art.7)

Misura di prevenzione

Fino a quando non è proposta denuncia o querela chiunque (anche l'insegnante) può attivare la procedura di ammonimento.

- * *Il minore ultraquattordicenne viene convocato insieme ad almeno un genitore o al tutore*
- * *Gli effetti dell'ammonimento cessano con la maggiore età*

Il ruolo della scuola....

Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

L'oscuramento (art. 5)

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali....

Inerzia del gestore

Il minorenne ultraquattordicenne o un genitore possono inoltrare una segnalazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante deve intervenire entro 48 ore con un provvedimento di cui deve dare notizia all'interessato.